REGOLAMENTO (CEE) N. 2889/73 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1973

che modifica i regolamenti (CEE) n. 480/73 e n. 1279/73 per quanto riguarda gli importi compensativi « adesione » applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles,

visto il regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali per il regime degli importi compensativi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 233/73, l'Irlanda concede, per quanto riguarda le esportazioni verso il Regno Unito dei prodotti di cui alla sottovoce ex 04.01 della tariffa doganale comune, aventi tenore in peso di materie grasse uguale o superiore al 48 % e inferiore al 57 %, in recipienti metallici di contenuto netto uguale o superiore a 45,460 litri (10 galloni), destinati al consumo nel Regno Unito previo condizionamento in piccoli imballaggi, un importo compensativo speciale ; che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 480/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1279/73 (4), dispone che tali prodotti siano accompagnati da un certificato comprovante che l'importo compensativo speciale sarà concesso soltanto qualora sia fornita la prova che il prodotto è stato condizionato, nel Regno Unito, in piccoli imballaggi, per il consumo umano ;

considerando che tali disposizioni speciali che rendono particolarmente pesanti gli scambi possono essere abbandonate dato che l'importo compensativo risultante, per i prodotti di cui trattasi, dell'applicazione del regime generale corrisponde al suddetto importo compensativo speciale di 29,70 u.c./100 kg applicabile a decorrere dal 14 maggio 1973 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1279/73 ha fissato gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante la campagna lattiera 1973/1974, ai formaggi grattugiati o in polvere conformemente all'articolo 86 dell'atto di adesione (5), prevedendo una certa riduzione per tener conto della qualità della materia prima normalmente utilizzata per la fabbricazione dei formaggi di cui trattasi ;

considerando che la presa in considerazione di quest'ultimo elemento rischia di provocare una modifica delle correnti commerciali favorendo gli scambi di formaggi allo stato naturale a scapito di quelli in polvere ; che occorre pertanto rinunciare alla riduzione forfettaria relativa alla qualità e modificare in misura corrispondente gli importi di cui trattasi che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1279/73 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 480/73, è soppresso il paragrafo 3.

2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1279/73,

— è soppressa la nota « (a) » che figura sotto l'importo compensativo di « 0,8816 » applicabile ai prodotti « non nominati » della sottovoce 04.01 B negli scambi tra l'Irlanda e il Regno Unito ;

— sono soppresse le disposizioni di cui alla lettera (a) che figura nell'elenco delle note.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1279/73, la designazione delle merci di cui alla sottovoce 04.04 E II a) della tariffa doganale comune e i relativi importi compensati sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1973.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 37.
(3) GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 74.
(4) GU n. L 127 del 14. 5. 1973, pag. 7.
(5) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi in u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)								
		applicabili da								
		Comunità originaria			Danimarca			Irlanda		Regno Unito
		negli scambi con								
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Irlanda	Regno Unito	Paesi terzi	Regno Unito	Paesi terzi	Paesi terzi
04.04	E. II. non nominati :									
	a) grattugiati o in polvere, aventi tenore in peso, di materie grasse :									
	— inferiore o uguale al 20 %	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— superiore al 20 % e inferiore o uguale al 27 %	—	3,84	21,47	2,74	20,37	1,10	17,63	3,84	21,47
	— superiore al 27 % e inferiore o uguale al 34 %	—	5,47	30,60	3,91	29,04	1,56	25,13	5,47	30,60
	— superiore al 34 % e inferiore o uguale al 39 %	—	6,72	37,58	4,80	35,66	1,92	30,86	6,72	37,58
	— superiore a 39 % e inferiore o uguale a 44 %	—	7,68	42,95	5,48	40,75	2,20	35,27	7,68	42,95
	— superiore al 44 %	—	8,64	48,32	6,17	45,85	2,47	39,68	8,64	48,32